

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2071

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

—————

Modifiche alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sulla nomina
dei giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I giudici di pace in servizio sono stati selezionati e nominati sulla base della legge 21 novembre 1991, n. 374; la predetta legge prevedeva la possibilità di conferma nelle funzioni di giudice per un secondo quadriennio, dopo la scadenza del primo.

Sulla base di tali disposizioni molti cittadini, in possesso della laurea in giurisprudenza, dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (che costituiva titolo preferenziale) e di altri titoli di merito acquisiti nelle diverse amministrazioni dello Stato, hanno lasciato le amministrazioni di appartenenza, considerando tutte le prospettive consentite dalla legge, per dedicarsi alla prestigiosa funzione giurisdizionale.

In data 3 dicembre 1998 il Ministro di grazia e giustizia emetteva un decreto con il quale stabiliva le disposizioni per il reclutamento di nuovi giudici di pace e per le conferme per il secondo quadriennio per i giudici di pace in servizio; sulla base di tale decreto ministeriale, che richiamava esclusivamente le norme già in vigore della citata legge n. 374 del 1991, furono inoltrate le domande di conferma per il secondo quadriennio.

Il primo quadriennio andava a scadere il 30 aprile 1999, ma nessuna conferma veniva effettuata a quella data; invece della conferma, le funzioni giurisdizionali venivano «prorogate» una prima volta fino al 31 dicembre 1999 ed una seconda volta fino al 30 marzo 2000.

Nel frattempo veniva varata la legge 24 novembre 1999, n. 468.

Oggi gli organici dei giudici di pace sono coperti in parte dai giudici di pace entrati in servizio nel 1995 ed in parte dai giudici di nuova nomina, i quali hanno assunto le fun-

zioni nel corso del passato mese di settembre.

Nel contempo è stata attribuita ai giudici di pace la competenza penale ed in funzione di tale nuova competenza i giudici di pace di vecchia nomina hanno frequentato corsi di formazione e tirocinio nel corso del 2001, mentre i giudici di nuova nomina hanno frequentato i corsi di formazione prima della odierna loro immissione nelle funzioni giurisdizionali.

Le nuove nomine hanno coperto soltanto parzialmente i posti resisi vacanti in seguito a numerose dimissioni che si sono susseguite nel tempo o ad abbandono dell'incarico o per motivi di salute o per il raggiungimento del limite massimo di età, considerato che inizialmente l'accesso era consentito soltanto a soggetti che avevano superato il cinquantesimo anno di età, mentre oggi tale soglia è stata ridotta ai trenta anni di età. Oggi i giudici di pace di vecchia nomina si sono ridotti dal numero iniziale di 3.800 a circa 2.000 unità e tale numero, per i motivi oggettivi già chiariti, tende a diminuire giorno dopo giorno.

Fra qualche anno i giudici di vecchia nomina termineranno il loro secondo quadriennio e sicuramente l'amministrazione della giustizia avrebbe un sicuro danno se, in blocco, tali giudici dovessero lasciare l'incarico sulla base della normativa vigente. Con essi andrebbe via tutta l'esperienza acquisita operativamente e che ha portato a quei risultati che costituiscono l'unica nota positiva nei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario nelle maggiori Corti della penisola.

Sarebbe auspicabile che, così come è già avvenuto per esigenze della stessa amministrazione della giustizia, venisse assicurato ai giudici di vecchia nomina un regime di

prorogatio fino al raggiungimento del limite di età massimo consentito.

I vantaggi di tale soluzione sono dettati dalla logica e dal buon senso: non resterebbe inutilizzata l'esperienza professionale acquisita da quei giudici e trasferita nella gestione quotidiana della giustizia con costi irrisori per lo Stato; non verrebbero annullati gli sforzi economici posti in essere per la formazione di tali giudici in vista della odierna nuova competenza penale (sta per avviarsi concretamente in questi giorni); i vuoti determinatisi nei prossimi anni dalla cessazione dal servizio di quei giudici che man mano saranno costretti a lasciare l'incarico per il raggiungimento dell'età o per ogni altro motivo sarebbero colmati gradatamente dalle nuove immissioni che verrebbero meglio integrate nel tessuto operativo già esistente, garantendo, così, una reale continuità nella gestione degli affari giurisdizionali di competenza del giudice di pace.

Tale operazione è a costo zero e senza rischi di rivendicazioni di sorta da parte di nessuno in quanto tutti i giudici di vecchia nomina sono tutti già con trattamento di pensione.

Tale operazione ha anche una valenza morale: costituirebbe un giusto riconoscimento ed una gratificazione per quei giudici che volessero restare in servizio fino al raggiungimento dell'età massima consentita in quanto non bisogna dimenticare che quei giudici sono quelli che hanno dovuto affrontare gravissimi problemi con la nascita di questa nuova figura di magistrato, sono quelli che hanno subito le offese gratuite rivolte loro da chi si opponeva alla riforma e che si sono guadagnati la stima e l'onore nelle loro aule e con le loro sentenze; sono quelli

che hanno abbandonato, anche prima del termine e con conseguenti perdite economiche, le loro amministrazioni di provenienza, e sono quelli che, per una sopravvenuta legge, hanno perduto la possibilità, inizialmente assentita, di poter svolgere la contemporanea attività legale.

In deroga alle rigide disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che prevedevano la durata dell'ufficio del giudice di pace per quattro anni e la conferma per una sola volta per uguale periodo, la recente legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevede all'articolo 20 che «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico».

Sarebbe auspicabile, per i motivi esposti, che il legislatore, con poche parole espresse in un unico articolo, dichiarasse che i giudici di pace che esercitano la loro funzione dalla nomina del 1995 e che, confermati nel loro incarico, si trovano ad esercitare le funzioni di magistrato onorario alla data dell'emanando provvedimento legislativo, possono, su domanda e previo parere espresso dal consiglio giudiziario (espresso ai sensi e con i criteri indicati dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 374 del 1991), chiedere di poter essere ulteriormente confermati nell'incarico fino al raggiungimento del limite di età stabilito dall'articolo 7, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, in subordine per un ulteriore quadriennio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I giudici di pace che esercitano le proprie funzioni con nomina a decorrere dal 1995 e che, confermati nell'incarico, esercitano le medesime funzioni di magistrato onorario alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, a seguito di espressa richiesta e previo parere del consiglio giudiziario ai sensi e con i criteri indicati dall'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, di essere ulteriormente confermati nell'incarico fino al raggiungimento del limite di età stabilito dall'articolo 7, comma 1-*bis* della citata legge n. 374 del 1991 e in subordine per un ulteriore quadriennio.